



GUN 11/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 23.05.2024 perveniva, referto gara "Campionato Regionale a coppie 2<sup>a</sup> Categoria" svoltasi presso C.S.B. Federale Sicilia c/o A.s.d. Le Tre biglie in data 17.05.2024 in cui veniva riportato dai Direttori di gara " [omissis] il sig. Nicosia cominciava a gridare contro il Sig. Fichera dicendo: "A chi dici cosa inutile? Qui dentro se c'è una cosa inutile quello sei tu", sbattendo con forza la stecca sul biliardo e facendo volare tutti i birilli per aria [omissis] il sig. Nicosia a lasciare la sala il quale cominciava ad inveire e a gridare nei confronti della Direzione di Gara sostenendo che il Sig. Fichera lo avrebbe apostrofato con la frase "Cosa inutile" frase che comunque nessuno ha sentito [omissis]";

**Considerato che:**

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";





l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.

l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara "Campionato Regionale a coppie 2<sup>a</sup> Categoria" svoltasi presso C.S.B. Federale Sicilia c/o A.s.d. Le Tre biglie in data 17.05.2024, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del predetto atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta NICOSIA Fabrizio Giuseppe, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto





dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 suriportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 1 e 33 Reg. Giust. Federale.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore NICOSIA Fabrizio Giuseppe al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore NICOSIA Fabrizio Giuseppe a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato NICOSIA Fabrizio Giuseppe la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta NICOSIA Fabrizio





Giuseppe nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta NICOSIA Fabrizio Giuseppe di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 31 luglio 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

